

# COME SI FORMA LA TARIFFA IN EMILIA-ROMAGNA

LA DISCIPLINA REGIONALE RELATIVA ALLA TARIFFA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI GARANTISCE LA REGOLAZIONE DI UN AMBITO FONDAMENTALE NELLA GESTIONE DEI RIFIUTI E FORNISCE DEI CRITERI E UN METODO OGGETTIVI E UNIFORMI SU TUTTO IL TERRITORIO DELL'EMILIA-ROMAGNA PER LA DETERMINAZIONE DEI COSTI.

**L**a regolazione della tariffa di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati in Emilia-Romagna nasce in attuazione dell'art. 16 della Lr 23/2011 *Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente* e individua i criteri da seguire per la determinazione del corrispettivo per lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati alla base del processo di definizione delle tariffe di accesso agli impianti privati da parte degli affidatari del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.

L'art. 16, in particolare, prevede che il costo dello smaltimento da imputare a tariffa relativo agli impianti privati di smaltimento o classificati R1 che trattano rifiuti urbani o rifiuti urbani e speciali sia definito sulla base di criteri individuati dalla Regione. Tali impianti, infatti, non sono ricompresi nell'affidamento della gestione del servizio dei rifiuti urbani, ma sono comunque soggetti alla regolazione pubblica.

La necessità di una regolazione tariffaria risulta particolarmente significativa in quelle situazioni in cui gli impianti sono autorizzati sia allo smaltimento di rifiuti urbani sia di rifiuti speciali. In tali fattispecie si pongono, infatti, problemi di separazione contabile delle due attività al fine di associare i costi dei due diversi flussi a strutture di ricavo differenti: un corrispettivo regolato da un lato e un prezzo di libero mercato dall'altro.

La tariffa di smaltimento è stata regolata a partire dal 2014 da una direttiva regionale approvata con la Dgr 135/2013. La direttiva è il frutto dell'attività di un gruppo di lavoro interistituzionale in materia di regolazione e gestione del servizio di gestione dei rifiuti urbani costituito dalla Regione, a cui hanno partecipato i rappresentanti di enti e associazioni portatori di interessi. Con la Dgr 380/2014 sono state apportate alcune modifiche alla direttiva del 2013. Inoltre, al fine di dare risposta

alle problematiche emerse nella fase applicativa, è stata limitata la validità della direttiva al solo anno di regolazione 2014 ed è stata prevista la costituzione di un gruppo di lavoro interistituzionale con il compito di individuare gli elementi necessari per l'adozione di una nuova direttiva di aggiornamento della Dgr 135/2013. L'attività del gruppo ha portato all'adozione con la Dgr 467/2015 della nuova direttiva relativa alla tariffa di smaltimento, che in linea generale ha confermato i criteri principali per la determinazione del corrispettivo per lo smaltimento dei rifiuti urbani già individuati con le precedenti delibere. Le direttive regionali sono state oggetto di ricorsi, tuttora in corso, da parte dei gestori degli impianti privati di smaltimento dei rifiuti urbani.

## I criteri di tariffazione individuati dalla Regione Emilia-Romagna

I criteri individuati dalla Regione sono integrativi rispetto alla disciplina del metodo normalizzato di cui al Dpr 158/1999 (o di un eventuale altro metodo tariffario vigente) che individua le componenti di costo e definisce i criteri per il calcolo della tariffa di gestione dei rifiuti solidi urbani e assimilati nel suo complesso, comprensiva degli oneri connessi alla parte impiantistica e alle attività di gestione riconducibili alle attività di smaltimento.

Il costo dello smaltimento da attribuire alla tariffa del servizio di gestione dei rifiuti urbani è determinato per i singoli impianti dall'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (Atersir), l'ente costituito da tutti i Comuni e dalle Province dell'ambito territoriale regionale a cui è affidato l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Ai fini della quantificazione del



corrispettivo dello smaltimento da riconoscere nel costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani viene determinato un corrispettivo totale come somma dei corrispettivi dei singoli impianti oggetto di conferimento dei rifiuti nell'area di gestione ovvero per bacino di affidamento. Tale corrispettivo può anche essere definito a livello maggiore dell'area di gestione o del bacino di affidamento nel caso in cui siano presenti dei poli impiantistici integrati di proprietà unica. La direttiva prevede un incremento annuo massimo del costo di smaltimento pari al 10%. In caso di superamento di tale soglia il recupero dei costi oltre soglia avviene negli anni successivi garantendo il rispetto del limite di aumento annuale del 10%. Atersir può autorizzare il superamento del limite del 10% qualora non sia possibile il recupero dei costi oltre soglia in un periodo massimo di 5 anni. Tra le condizioni fondamentali nel calcolo della tariffa di smaltimento vi è il rispetto del principio di *copertura integrale di tutti i costi relativi ai rifiuti urbani e assimilati*, al netto dei ricavi derivanti dalla vendita di energia, dagli incentivi per la produzione energetica da fonti rinnovabili e dal recupero dei rifiuti da

incenerimento per la quota derivante dai rifiuti urbani che i gestori trattano per conto dei Comuni.

Un aspetto particolare considerato nella direttiva regionale riguarda il riconoscimento nel corrispettivo di smaltimento degli *oneri di mitigazione ambientale* in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente e dalla giurisprudenza in materia.

Ai fini della definizione del corrispettivo dello smaltimento si prevede, infatti, che possano essere riconosciuti esclusivamente i costi connessi alla realizzazione di misure e interventi per la prevenzione, riduzione e/o eliminazione degli impatti ambientali generati dall'impianto di smaltimento (ad esempio la creazione di aree a verde con la funzione di assorbire quota parte delle emissioni e di riduzione dell'impatto visivo, il miglioramento della viabilità ecc.). Tra tali misure e interventi sono riconoscibili gli interventi preventivi/riduttivi dell'emissione di CO<sub>2</sub> e polveri o, più in generale, dell'inquinamento atmosferico connessi alla riduzione della produzione procapite di rifiuti urbani e al raggiungimento di una raccolta differenziata al di sopra dei limiti di legge.

Non è, pertanto, possibile inserire nel corrispettivo dello smaltimento eventuali oneri non direttamente e strettamente riconducibili alla mitigazione degli impatti ambientali generati dagli impianti o finalizzati al riconoscimento di agevolazioni tariffarie agli utenti afferenti l'area di influenza dell'impianto. È compito di Atersir valutare la possibilità di riconoscere tali oneri e autorizzare preventivamente (sia per tipologia, sia per importo) le opere compensative future ai fini dell'inserimento dei relativi costi nel corrispettivo di smaltimento.

## L'obiettivo raggiunto dalla regolazione regionale

La disciplina regionale relativa alla tariffa di smaltimento dei rifiuti urbani per gli impianti di proprietà di soggetti privati, oltre ad avere garantito la regolazione di un ambito fondamentale nella gestione dei rifiuti, ha raggiunto l'importante obiettivo di fornire dei criteri e un metodo oggettivi e uniformi su tutto il territorio dell'Emilia-Romagna per la determinazione di tale costo.

**Cristina Govoni, Lucia Faccenda**

Servizio Rifiuti e bonifica siti, servizi pubblici ambientali e sistemi informativi, Regione Emilia-Romagna



### La formula per il calcolo della tariffa di smaltimento dei rifiuti urbani

$$CS_U = CO \times k_{CO} + CK \times k_{CK} - R_{ET} \times k_{ET} - R_{EE} \times k_{EE} - R_{RI} \times k_{RI} - R_{IFR} \times k_{IFR}$$

dove

- CS<sub>U</sub> = corrispettivo di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati (€)
- CO = costi operativi totali dell'impianto di smaltimento (€)
- CK = costo d'uso del capitale totale dell'impianto di smaltimento, comprensivo di ammortamenti, accantonamenti, costo del capitale di debito e del capitale di rischio (€)
- R<sub>ET</sub> = ricavi da vendita di energia termica totali dell'impianto di smaltimento (€)
- R<sub>EE</sub> = ricavi da vendita di energia elettrica totali dell'impianto di smaltimento (€)
- R<sub>RI</sub> = ricavi totali derivanti dal recupero dei rifiuti da incenerimento dell'impianto di smaltimento (€)
- R<sub>IFR</sub> = ricavi totali da incentivi netti da fonti rinnovabili dell'impianto di smaltimento (€)
- k<sub>CO</sub> = coefficiente di attribuzione dei costi operativi totali ai rifiuti solidi urbani e assimilati
- k<sub>CK</sub> = coefficiente di attribuzione dei costi d'uso del capitale totale ai rifiuti solidi urbani e assimilati
- k<sub>ET</sub> = coefficiente di attribuzione dei ricavi da vendita di energia termica totali ai rifiuti solidi urbani e assimilati
- k<sub>EE</sub> = coefficiente di attribuzione dei ricavi da vendita di energia elettrica totali ai rifiuti solidi urbani e assimilati
- k<sub>RI</sub> = coefficiente di attribuzione dei ricavi derivanti dal recupero dei rifiuti da incenerimento totali ai rifiuti solidi urbani e assimilati
- k<sub>IFR</sub> = coefficiente di attribuzione dei ricavi da incentivi netti da fonti rinnovabili totali ai rifiuti solidi urbani e assimilati

Tale formula ha un carattere generale ed è applicabile agli impianti di cui all'art.16 della legge regionale 23/2011 che trattano esclusivamente rifiuti urbani o rifiuti urbani e speciali. In base alla tipologia di impianto alcuni dei termini della formula possono risultare nulli e i coefficienti di attribuzione possono essere definiti in modo differente.

FIG. 1  
EMILIA-ROMAGNA,  
TARIFFE  
SMALTIMENTO RIFIUTI

Tariffe di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati deliberate da Atersir per l'anno 2014 (deliberazione del Consiglio d'ambito n. 61 del 12/11/2014).

Bacini di gestione del SGR	Polo impiantistico di prima destinazione	Tariffe al cancello RU 2014 (euro/ton)
Aimag	MO-TMB-AIMAG	117
Area	FE-INC FE-TMB-HERAMB	105,98
Cmv	FE-INC	108,17
Cosea	BO-TM-COSEA	132
Geovest	MO-INC BO-TMB-NGEO	100
Comune di Montese (MO)	MO-INC	128,40
Hera	MO-INC, BO-TMB-NGEO, BO-INC, BO-TMB-AKRON, FE-INC, RA-TMB-HERAMB, FC-TM-HERAMB, RN-INC	118
Iren	PC-INC	120,25
	PR-TM-IREN	154
	RE-TM-IREN	111
Montagna 2000 + comune di Bardi (PR), Bedonia (PR), Berceto (PR) e Bore (PR)	RE-TM-SABAR	111
Montefeltro	PR-TM-OPPI	136,55
Montefeltro	RN-INC	128,40
Sabar	RE-TM-SABAR	89
San Donnino	PR-TM-IREN	154
Soelia	FE-TMB-HERAMB	105,17